



Bruxelles, 20 dicembre 2022
(OR. en)

15831/22

Fascicolo interistituzionale:
2022/0340(NLE)

SCH-EVAL 192
MIGR 406
COMIX 608

RISULTATI DEI LAVORI

| | |
|----------------|--|
| Origine: | Segretariato generale del Consiglio |
| in data: | 19 dicembre 2022 |
| Destinatario: | Delegazioni |
| n. doc. prec.: | 15522/22 |
| Oggetto: | Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2022 dell'applicazione, da parte della Svezia , dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore del rimpatrio |

Si allega per le delegazioni il testo della decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2022 dell'applicazione, da parte della Svezia, dell'*acquis* di Schengen nel settore del rimpatrio, adottata dal Consiglio nella sessione del 19 dicembre 2022.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

Decisione di esecuzione del Consiglio recante

RACCOMANDAZIONE

relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2022 dell'applicazione, da parte della Svezia, dell'*acquis* di Schengen nel settore del rimpatrio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, del 9 giugno 2022, sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen¹, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen², in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ *GUL 160 del 15.6.2022, pag. 1.*

² *GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.*

considerando quanto segue:

- (1) Fra il 3 e il 9 aprile 2022 è stata effettuata una valutazione Schengen nel settore del rimpatrio per quanto riguarda la Svezia. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2022) 4780 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.
- (2) L'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, del 9 giugno 2022, sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen prevede che, per le valutazioni effettuate prima del 1° febbraio 2023, le relazioni di valutazione e le raccomandazioni siano adottate conformemente al regolamento (UE) n. 1053/2013, in particolare all'articolo 15.
- (3) La Svezia è particolarmente attenta a garantire che le persone trattenute siano trattate in modo umano e dignitoso, il che è stato considerato un punto di particolare interesse.
- (4) È opportuno formulare raccomandazioni sui provvedimenti correttivi che la Svezia deve adottare per colmare le carenze riscontrate nell'ambito della valutazione. Alla luce dell'importanza del rispetto dell'*acquis* di Schengen, in particolare della direttiva 2008/115/CE, dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni 1, 2, 3, 7 e 9.
- (5) Al fine di garantire un'applicazione uniforme della direttiva rimpatri, conformemente alla pertinente giurisprudenza della CGUE, l'attuazione della raccomandazione 1 deve poggiare su apposite discussioni in sede di gruppo di contatto della direttiva rimpatri. Tale chiarimento dell'interpretazione di detta raccomandazione non dovrebbe pregiudicare l'attuazione delle [altre] raccomandazioni del Consiglio relative alla correzione delle carenze riscontrate nelle valutazioni effettuate a norma del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio.

- (6) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti degli Stati membri. Entro due mesi dalla sua adozione, la Svezia deve, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, elaborare un piano d'azione per attuare tutte le raccomandazioni volte a correggere ogni carenza riscontrata nella relazione di valutazione e presentarlo alla Commissione e al Consiglio,

RACCOMANDA:

la Svezia è invitata a

1. attestare in tutte le decisioni di rimpatrio emesse nei confronti di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare l'obbligo di lasciare il territorio di tutti gli Stati dello spazio Schengen per raggiungere un determinato paese terzo, in conformità dell'articolo 3, punti 3 e 4, della direttiva 2008/115/CE; adottare misure per garantire che, qualora il paese terzo di rimpatrio non sia stato specificato nella decisione di rimpatrio a causa dell'impossibilità di identificarlo conformemente al diritto nazionale o alla prassi giuridica nazionale, sia rispettato il principio di non respingimento;
2. adottare le misure necessarie per garantire che le decisioni di rimpatrio emesse nei confronti di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare impongano l'obbligo di lasciare l'UE/lo spazio Schengen e tornare in uno dei paesi terzi di cui all'articolo 3, punto 3, della direttiva 2008/115/CE;
3. modificare la prassi di attuazione per garantire che i divieti d'ingresso emessi in relazione a decisioni di rimpatrio abbiano effetto a livello dell'UE/dello spazio Schengen, conformemente alla definizione di divieto d'ingresso di cui all'articolo 3, punto 6, della direttiva 2008/115/CE;
4. garantire che la validità delle decisioni di rimpatrio non sia limitata nel tempo;
5. migliorare l'interoperabilità dei sistemi di gestione dei casi utilizzati dalle autorità coinvolte nella procedura di allontanamento;

6. adottare le misure necessarie per garantire che tutti i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare siano informati delle decisioni di rimpatrio che li riguardano, anche in caso di fuga, affinché le decisioni di rimpatrio entrino in vigore senza indugio;
7. modificare la legislazione nazionale per garantire che la durata del divieto d'ingresso sia determinata dopo una valutazione individuale di ciascun caso a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE;
8. modificare le norme di attuazione e la prassi al fine di garantire che il trattenimento in attesa di allontanamento, anche nel caso di cittadini di paesi terzi aggressivi, avvenga in appositi centri di permanenza temporanea, come previsto all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE;
9. assicurare l'efficacia del sistema di monitoraggio dei rimpatri forzati a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE garantendo la piena indipendenza dell'organismo di monitoraggio; aumentare l'intensità del monitoraggio dei rimpatri forzati e istituire un meccanismo di feedback efficace.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
